



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Ente di decentramento
regionale di
UDINE

Palazzo Belgrado
Piazza Patriarcato, 3 - 33100 Udine
tel. + 39 0432 271 933 - 0432 271 919
edr.udine@certregione.fvg.it

DISCIPLINARE DI INCARICO

per l'affidamento dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione finalizzati all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico, lotto 1 dell'I.S.I.S "Magrini Marchetti", Via Praviolai, 18 -33013 Gemona del Friuli (UD)- Opera 0093.

CUP C61B21002910001

CIG 963083614A

PREMESSO CHE

- che l'Ente di Decentramento Regionale di Udine ha ottenuto il finanziamento relativo all' opera 0093 – CUP C61B21002910001 ISIS MAGRINI MARCHETTI DI GEMONA DEL FRIULI - INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE OVVERO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE con decreto MIUR n. 217 del 15/07/2021 come rimodulato con decreto n. 117 del 18/05/2022 PER € 9.744.299,00;
- che l'intervento di cui sopra è confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- che il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all'intervento è stato approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 90 del 08/11/2022;
-

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 1 - Oggetto dell'incarico.

L'appalto riguarda l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla Direzione lavori, assistenza misura e contabilità, sorveglianza e controllo dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione finalizzati all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico, lotto 1 dell'I.S.I.S "Magrini Marchetti", Via Praviolai, 18 -33013 Gemona del Friuli (UD).

L'incarico di Direttore dei Lavori (DL) dovrà essere svolto in ottemperanza agli art. 101, comma 3, e 111, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii, e secondo quanto previsto dal D.M. 49/18.

L'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dovrà essere svolto in ottemperanza agli art. 101, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii, e secondo quanto previsto dall'art.92 del D.Lgs 81/2008.

L' EDR di Udine a seguito della constatazione dello stato di non adeguatezza sismica e obsolescenza funzionale della sede dell'ISIS Magrini Marchetti, intende realizzare l'adeguamento sismico tramite nuova costruzione. L'intervento complessivo di riqualificazione dell'intero comparto scolastico si sviluppa in più corpi di fabbrica e accoglie spazi relativi a: aule didattiche, laboratori, palestra, mensa, auditorium, uffici amministrativi e necessari spazi di servizio. L'intervento sarà realizzato in diversi lotti funzionali per permettere la continuità didattica e per limitare gli impatti del cantiere.

Il presente incarico riguarda il lotto 1 relativo alla costruzione del corpo Aule localizzato sul lato est del lotto e parzialmente interferente con le testate del fabbricato esistente.

La costruzione del lotto 1 sarà eseguita in tre fasi successive per evitare interruzioni dell'attività didattica.

L'intervento rispetterà obbligatoriamente il Regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 17.

In ottemperanza a quanto indicato all'art. 34 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nell'appalto integrato della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione, sono presenti specifiche tecniche contenute nei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (DM 11.10.2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 06.11.2017).

Art. 2 - Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali.

Il professionista dovrà essere abilitato all'esercizio della libera professione, iscritto al proprio albo professionale, individuato tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità, esperienza e competenza in relazione all'oggetto del contratto.

Il Professionista dichiara, con la sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività in argomento.

Il Professionista, con l'accettazione dell'incarico, dichiara di avere completa conoscenza, senza eccezioni, di tutti gli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica fornito dalla Stazione Appaltante ed approvato con decreto del Commissario Straordinario dell'EDR di Udine n. 90 del 08/11/2022.

Inoltre, dichiara di essere a conoscenza che il progetto definitivo e quello esecutivo gli verranno forniti non appena saranno resi disponibili a seguito della loro approvazione da parte della Stazione Appaltante.

Art. 3 - Documenti facenti parte del contratto.

Formano parte integrante del contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

- l'offerta tecnica ed economica del PROFESSIONISTA INCARICATO;
- la garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva;
- le Polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro;
- il presente disciplinare d'incarico;

Art. 4 - Normativa di riferimento.

Nello svolgimento dell'incarico si dovranno osservare le normative vigenti in materia di progettazione ed esecuzione per le opere pubbliche, e in particolare:

- D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- D.M. 49/2018 regolamento recante: "approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione";
- L.R. 31 maggio 2002 n.14 e s.m.i.- D.P.R. 5 giugno 2003 n.0165/Pres. -D.P.R. 5 giugno 2003 n.0166/Pres.
- D. Lgs n. 163/2006 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per quanto applicabile;
- D.P.R. 207/10 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. 12/04/2006, per quanto applicabile;

- D.Lgs. 81/2008 "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, coordinato con le modifiche apportate dal D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e da successivi provvedimenti e ss.mm. ii.;
- D.P.R. 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi" e ss.mm.;
- D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e ss.mm. ii.;
- L.R. 16/2009 norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio
- D.lgs. n. 222/2016 (c.d. Decreto SCIA 2)
- D.P.R. 616/77 "Attuazione della delega di cui della legge 22/07/1975, n. 382";
- D.P.R. 383/94 e ss.mm. ii.;
- D.P.R. n. 503 del 24/04/1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici e ss.mm. ii.
- L. 26/10/1995, N. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e ss.mm. ii.;
- D.P.C.M. 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e ss.mm. ii.;
- D.M. 22/01/2008, n. 37 "Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" e ss.mm. ii.;
- D.P.R. 16/04/2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione di acqua calda per usi igienici sanitari e ss.mm. ii.
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm. ii.;
- Legge 27/03/1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto." e ss.mm. ii.;
- "Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie" allegate al decreto ministeriale del 6 settembre 1994, emanato dal Ministero della salute recante "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto" (nel seguito: normative amianto);
- D.lgs. 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii.;
- "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e

delle opere di fondazione", approvate con D.M. 11/03/1988 del Ministero dei lavori pubblici.

Relativamente alle opere strutturali il principale quadro di riferimento è costituito dal D.M. 17/01/2018 "Norme tecniche per le costruzioni" e Circolare applicativa 21/01/2019, oltre che dalla normativa regionale vigente in materia.

L'elenco di cui sopra deve ritenersi non esaustivo, dovranno pertanto essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitarie..) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente o sopravvenuta al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta.

Art. 5 - Obblighi generali dell'Amministrazione.

La Committenza si impegna a fornire all'Incaricato tutta la documentazione a propria disposizione inerente l'oggetto dell'intervento.

Art. 6 - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti la Direzione dei Lavori.

In esecuzione del presente incarico l'affidatario si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti alla direzione dei lavori, alle seguenti prescrizioni:

- a) dovrà garantire l'assolvimento delle funzioni quale Direttore dei Lavori secondo quanto previsto dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016 (come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e aggiornato dalla Legge 108/2021) e dal decreto ministeriale (MIT) n. 49 del 07.03.2018, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di approvazione del certificato di collaudo;
- b) dovrà garantire l'assistenza tecnico-amministrativa relativamente ad adempimenti imposti al Committente da norme cogenti (quali, esemplificativamente, in materia di adempimenti con l'ANAC, di subappalto e subaffidamenti in genere, ecc.);
- c) dovrà effettuare la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, nel rispetto delle previsioni regolamentari;
- d) dovrà garantire la necessaria presenza in cantiere, la sorveglianza dei lavori, l'assunzione giornaliera delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie;
- e) dovrà mantenere tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie aggiornando quotidianamente il giornale dei lavori e la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di danni

da parte dell'impresa esecutrice;

f) dovrà garantire la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera e al collaudo tecnico-amministrativo;

g) dovrà svolgere tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di riserve da parte dell'impresa esecutrice e alla trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

h) dovrà comunicare con immediatezza al responsabile unico del procedimento l'insorgere di cause che rendano necessaria, nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la predisposizione di varianti al progetto. La Variante potrà essere disposta unicamente in caso di autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento. Le competenze professionali relative alle varianti al progetto saranno determinate con il calcolo delle tariffe professionali vigenti e sull'importo così risultante si applicherà il ribasso offerto dal concorrente in fase di gara.

Nel caso in cui la perizia di variante non abbia comportato nuova progettazione, supportata da elaborati tecnici, ma solo semplice variazione delle quantità dei lavori già previsti in progetto in più o in meno, con o senza concordamento di nuovi prezzi, non spetterà alcun corrispettivo al professionista.

Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, impianti, contenimento delle dispersioni termiche e verifica delle prestazioni energetiche in genere dell'edificio, abbattimento delle barriere architettoniche, ecc., nonché quanto necessario per l'ottenimento degli eventuali pareri di competenza degli Enti tutori (VVFF, ASS, Sabap, ecc.), ivi compresi tutti i contatti e le verifiche con i tecnici e funzionari degli Enti interessati, necessaria ad una rapida approvazione delle modifiche.

i) dovranno essere presentati con lettera di trasmissione via pec all'indirizzo _____, entro 2 (due) giorni dalla loro emissione, gli stati di avanzamento lavori, i verbali di concordamento nuovi prezzi, nonché i verbali di consegna, sospensione, ripresa, ultimazione e tutti gli atti emessi durante il corso dei lavori, sottoscritti per quanto di competenza dal Direttore dei lavori e dall'impresa appaltatrice;

l) il Direttore dei Lavori dovrà comunicare con immediatezza al Responsabile del Procedimento il verificarsi di eventuali risparmi in corso d'opera, al fine di consentirne la destinazione da parte della Stazione Appaltante;

m) fornire assistenza in sede di ottenimento delle omologazioni degli impianti.

Di seguito si riassumono, in via non esaustiva, le principali operazioni in carico al Direttore dei Lavori:

Operazioni preliminari

• Attestazione stato luoghi, propedeutico alla consegna dei lavori, secondo i seguenti punti:

accessibilità delle aree e degli immobili interessati dal lavoro secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto.

• Verbale di consegna lavori all'impresa appaltatrice, previa autorizzazione del R.U.P., da redigere in contraddittorio con la stessa. Tale verbale dovrà contenere:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'impresa affidataria, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori sia libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale sia tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
- le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il Progetto Esecutivo.

Operazioni durante lo svolgimento lavori.

• Accettazione dei materiali;

• Verifica del rispetto degli obblighi dell'Impresa Affidataria e del Subappaltatore:

- al Direttore Lavori sarà affidata la verifica dell'Impresa Affidataria e del Subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, nonché di quella necessaria in relazione all'adempimento degli obblighi materia ambientale, sociale e del lavoro;
- sarà altresì compito del Direttore Lavori effettuare verifiche, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti;
- dovrà inoltre curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, del manuale d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

con riferimento ai lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, dovrà verificare, controllare e accertare:

- la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori;
- che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normative vigente e del contratto stipulato;
- le eventuali contestazioni dell'Impresa Affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal sub Appaltatore e determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- che l'Affidatario pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto corrispondendo altresì i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Inoltre la Direzione Lavori dovrà segnalare al R.U.P. l'eventuale inosservanza, da parte dell'Impresa Affidataria, delle disposizioni del codice da parte delle imprese in cantiere.

• Attività di controllo:

- ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, svolgerà le attività previste dal Codice ai commi 3 e 4 dell'art. 108;
- verificherà che l'Impresa Affidataria svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia del calcolo delle strutture ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett. a) del Codice;
- in caso di risoluzione contrattuale, su richiesta del R.U.P., redigerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- il Direttore dei Lavori vigilerà sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, come da cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo. A tal fine, il Direttore dei Lavori dovrà aggiornare lo stesso e individuare interventi correttivi in caso di rilevata difformità rispetto alle previsioni contrattuali, e fornire il supporto necessario al R.U.P. per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale;
- redigerà i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, determinandoli dai prezziari disponibili e/o da nuove analisi prezzi, in contraddittorio con l'Impresa Affidataria, e portandoli all'approvazione del RUP.

- Eventuali modifiche e varianti contrattuali:

- il Direttore dei Lavori dovrà fornire al R.U.P. l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate dal codice all'art. 106. e gestire le eventuali modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione previa autorizzazione del R.U.P. Sarà compito del Direttore dei Lavori proporre al R.U.P. le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al R.U.P.;
- in caso di variazioni al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo fornisce all'Impresa Affidataria le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico della stessa.
- nel caso si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il DL potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
- Il Direttore dei Lavori potrà disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al R.U.P.

- Gestione delle riserve:

- il Direttore dei Lavori dovrà comunicare tempestivamente al R.U.P. eventuali contestazioni dell'Impresa Affidataria su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori al fine di permettere allo stesso di avviare il contraddittorio fra le parti con lo scopo di risolvere la controversia;
- nel caso in cui l'Impresa Affidataria ponga riserve nel registro di contabilità il Direttore dei Lavori provvederà a inserire le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'impresa affidataria;
- ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione rientrerà fra i compiti del Direttore dei Lavori la registrazione in partita provvisoria sui libretti delle quantità dedotte da misurazioni sommarie.

- Sospensione del rapporto contrattuale:

- durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori disporrà visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti. Dovrà inoltre impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei

lavori. Il Direttore dei Lavori sarà quindi responsabile per eventuali sospensioni illegittime;

- non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori dovrà comunicarlo con atto formale al R.U.P. affinché quest'ultimo possa disporre la ripresa dei lavori e indicare il nuovo termine contrattuale. A tal fine sarà compito del Direttore dei Lavori procedere alla redazione del verbale di ripresa dei lavori;

- Gestione dei sinistri:

- nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si dovessero verificare sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori dovrà stilare accurata relazione, da trasmettere al R.U.P., nella quale sarà descritto il fatto e le presumibili cause. Dovrà altresì adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose;
- in caso di danni cagionati da forza maggiore, stilerà processo verbale alla presenza dell'Impresa Affidataria, con lo scopo di accertare: lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile; l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori; l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

- Compiti e funzioni per l'ultimazione dei lavori:

- il Direttore dei Lavori dovrà raccogliere la comunicazione dell'Impresa Affidataria di ultimazione dei lavori e rilasciare tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori;
- in ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori dovrà redigere in contraddittorio con l'Impresa Affidataria un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione;
- Dovrà essere predisposta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati, rapporti di prova, dichiarazione di conformità dei lavori, certificazioni ai fini della prevenzione incendi, degli impianti, di conformità dei materiali, di tutti i dispositivi di sicurezza installati, prove di collaudo, elaborati "as built" in formato BIM e cartaceo (1 copia), e tutto quant'altro necessario o accessorio, anche se in questa sede non menzionato, per l'ottenimento del C.P.I. e di tutte le altre autorizzazioni, nulla – osta, ecc. . . previsti.

- Il Direttore dei Lavori dovrà garantire che entro 30 (trenta) giorni dalla data di fine lavori venga prodotta alla Stazione appaltante la seguente documentazione: as built dei lavori realizzati (opere edili, strutturali, impiantistiche); manuali tecnici degli impianti, di funzionamento, di manutenzione, di gestione, ecc; dichiarazioni di conformità e certificazioni dei materiali impiegati ed ogni altra documentazione inerente o conseguente i lavori eseguiti ai fini della consegna al collaudatore e al conseguente ottenimento di tutti i collaudi necessari.
- In sede di collaudo il Direttore dei Lavori dovrà:
 - fornire al RUP tutta la documentazione necessaria all'effettuazione dei collaudi;
 - fornire all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
 - assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

Operazioni di controllo amministrativo e contabile.

Sarà richiesto all'Affidatario di effettuare il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera, in maniera tempestiva e costante, attraverso la compilazione dei documenti contabili. A tal fine il Direttore Lavori dovrà quindi provvedere a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.

Compito primario sarà svolgere l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché sia possibile:

- Rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del R.U.P.;
- Controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
- Promuovere senza ritardo al R.U.P. gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi. Sarà altresì onere del Direttore Lavori redigere e custodire diversi documenti contabili che dovranno essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento del dato.

Tali documenti sono di seguito descritti:

a) Giornale dei lavori in cui sono annotati in ciascun giorno: l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni; il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati; l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori; l'elenco delle provviste fornite dall'Impresa Affidataria documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici; l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi; gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del R.U.P. e del Direttore dei Lavori, le relazioni indirizzate al R.U.P.; i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

b) Libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste nei quali dovranno essere contenute le misurazioni e classificazioni delle lavorazioni effettuate. Sarà onere dell'Affidatario curare l'aggiornamento costante e assicurarsi dell'immediata sottoscrizione da parte dell'Impresa Affidataria. Per i lavori a corpo, le lavorazioni saranno annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento, il Direttore dei Lavori registrerà la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che sia stata eseguita;

c) Registro di contabilità che dovrà contenere le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'Impresa Affidataria ritiene di fare e le motivate deduzioni del Direttore dei Lavori. L'iscrizione delle partite dovrà essere redatta in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità sarà quindi il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'Appaltatore. Il registro dovrà essere sottoposto all'impresa affidataria per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.

d) Stato di avanzamento lavori (SAL): dovrà essere redatto al fine di riassumere tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dall'inizio dell'appalto sino alla sua conclusione. A questo dovrà essere unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione. Questo documento,

ricavato dal registro di contabilità, dovrà essere rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto. A tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al R.U.P., che emette il certificato di pagamento.

e) Conto finale dei lavori: a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi al fine di trasmetterlo al R.U.P. unitamente ad una relazione, in cui vengano indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il Direttore dei Lavori dovrà sottoporre alla sottoscrizione da parte dell'Impresa Esecutrice del conto finale.

Al conto finale il Direttore dei Lavori allegherà la seguente documentazione:

- verbali: di consegna del lavoro;
- verbali: di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- verbali: di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- ordini di servizio impartiti;
- sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- richieste di proroga e le relative determinazioni del R.U.P.; atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);

- tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo. Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previa le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento cantabile.

Art. 7 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

L'Incaricato assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 92 del D.Lgs. 81/08 e dell'art. 101 del DLgs 50/2016, con l'obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico. L'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE) verrà svolto nel rispetto e in continuità con quanto indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e in ottemperanza al D.lgs. 81/08 e ss.mm. ii..

La Committenza si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento delle disposizioni contenute all'interno del presente disciplinare.

Particolare riguardo dovrà essere rivolto alla verifica sull'applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente, all'accertamento dell'idoneità dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche attività delle imprese.

Al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione faranno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) controllare prima dell'ingresso in cantiere di qualsiasi ditta che questa sia autorizzata dalla committenza e che il P.O.S. sia coerente con il P.S.C.;
- b) aggiornare il piano di sicurezza e di coordinamento, il fascicolo ed il cronoprogramma dei lavori ogni qualvolta intervengano variazioni rispetto a quanto programmato;
- c) inviare copia dei verbali di visita in cantiere del coordinatore della sicurezza con annessa relazione sulla situazione al responsabile del procedimento.

Prima dell'inizio dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà fornire al responsabile del procedimento tutte le informazioni necessarie per la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D. Lgs. 81/2008 e, durante il corso dei lavori, per le sue integrazioni.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessari adeguamenti del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, emersi durante l'esecuzione dei lavori, il coordinatore per la progettazione sarà tenuto a redigere gli adeguamenti medesimi, senza diritto ad alcun compenso.

Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione Committente di agire nei confronti dell'affidatario per il risarcimento dei danni non coperti dalla polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Tutti gli eventuali adeguamenti del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dovranno essere relazionati al responsabile del procedimento e consegnati in una copia cartacea completa e in una copia informatizzata su CD in formato pdf.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà informare con congruo anticipo il responsabile del procedimento delle riunioni di coordinamento ed informazione che terrà in cantiere. Il responsabile del procedimento, se lo riterrà opportuno, potrà parteciparvi personalmente o con il personale tecnico di supporto.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dovrà, inoltre, trasmettere al responsabile del procedimento i verbali delle riunioni e delle visite.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà tenere un registro in cantiere dove annotare le visite effettuate, che sarà esibito alle Autorità preposte al controllo.

Art. 8 – Modalità di presentazione della documentazione.

Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati in una copia in formato digitale. E' facoltà del RUP richiedere una copia in formato cartaceo.

Per quanto riguarda gli elaborati in formato cartaceo, essi dovranno essere timbrati e sottoscritti dal/i Professionista/i.

Per quanto riguarda gli elaborati in formato digitale, essi dovranno essere firmati digitalmente dal/i Professionista/i.

Tutti i file forniti non dovranno contenere limitazioni di utilizzo quali password o simili; i formati/protocolli di scambio s'intendono riferiti allo standard più evoluto disponibile sul mercato all'atto della consegna.

Art. 9 – Collaborazioni.

Il PROFESSIONISTA INCARICATO può avvalersi della collaborazione di altri Soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del COMMITTENTE per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta.

Il COMMITTENTE viene esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il PROFESSIONISTA INCARICATO, responsabile nei confronti del COMMITTENTE.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il PROFESSIONISTA INCARICATO è tenuto a dare preventiva comunicazione al COMMITTENTE.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del PROFESSIONISTA INCARICATO e per la loro attività nulla è dovuto.

Art. 10 – Durata dei servizi.

Con riferimento alle prestazioni di cui al presente disciplinare, la durata dell'incarico coinciderà con la durata dei lavori individuati dal contratto d'appalto sottoscritto con la ditta esecutrice dei lavori. Le prestazioni professionali termineranno con la data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori e comprenderanno eventuali proroghe e/o sospensioni, nonché la durata di possibili lavori aggiuntivi.

Un maggiore tempo per l'esecuzione dei lavori comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire quello precedentemente stabilito.

In conseguenza della novazione del termine contrattuale di ultimazione del servizio, e stante la consensualità di tale prolungamento, l'Aggiudicatario non può avanzare pretese per indennizzi.

Art. 11 – Corrispettivo.

Il corrispettivo netto per lo svolgimento dell'incarico derivante dall' offerta formulata in sede di gara ammonta a € _____ (diconsi euro _____ / __), oltre ai contributi previdenziali (qualora dovuti) e all'I.V.A. nell'aliquota di legge.

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico è comprensivo anche dei rimborsi spese, e l'importo si intende stabilito ed accettato in relazione alla quantità e alla complessità dell'attività in oggetto, sulla scorta dell'offerta prodotta in sede di gara, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente contratto e previste dalla normativa vigente in materia.

Nell'onorario per la Direzione Lavori di cui al presente articolo è compreso, tra l'altro, anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'Impresa, ivi compresi gli adempimenti nell'ipotesi di accordo bonario.

Le competenze professionali relative alle varianti al progetto saranno determinate con il calcolo delle tariffe professionali vigenti e sull'importo così risultante si applicherà il ribasso offerto dal concorrente in fase di gara.

Nel caso in cui la perizia di variante non abbia comportato nuova progettazione, supportata da elaborati tecnici, ma solo semplice variazione delle quantità dei lavori già previsti in progetto in più o in meno, con o senza concordamento di nuovi prezzi, non spetterà alcun corrispettivo al professionista.

Art. 12 - Pagamenti.

I pagamenti sono disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. Le fatture verranno liquidate solo dopo la verifica della regolarità contributiva e assicurativa dell'Aggiudicatario.

Il compenso previsto per le attività oggetto dell'incarico è stato considerato al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA da prevedersi nei termini di legge. L'ammontare del corrispettivo, al lordo del ribasso offerto in sede di gara include il rimborso delle spese e dei compensi accessori.

Il pagamento dell'onorario quale definito in ragione del presente atto avverrà con le seguenti modalità:

- la liquidazione dei compensi per la Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, sarà effettuata proporzionalmente all'importo di ogni stato di avanzamento dimostrante l'esecuzione dei lavori. Il saldo verrà liquidato ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo, entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura elettronica.

I pagamenti verranno effettuati con le modalità di cui al D.lgs. 231/2002.

Resta salvo quanto disposto dall'art. 30 comma 5-bis del D.lgs 50/2016 e s.m.i

A seguito di richiesta del Contraente ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. verrà riconosciuta l'anticipazione del prezzo.

Art. 13 - Penali.

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli artt. 24 e 25 il Committente applicherà una penale giornaliera complessiva che ammonta all'1‰ (uno per mille) del valore del contratto.

La penale, applicata ai sensi del precedente comma, non può comunque superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

La penale, applicata ai sensi del precedente comma, non può comunque superare complessivamente il 10% del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che il PROFESSIONISTA INCARICATO possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino a quel momento.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude, ai sensi dell'art. 1382 c.c., il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi/irregolarità/inadempimenti accertati.

Art. 14 - Obbligazioni dell'affidatario del servizio.

L'Affidatario del servizio, oltre a quanto già previsto nel presente disciplinare:

- è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare d'incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico;
- dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- dovrà mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento;

Art. 15 - Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L'Affidatario del servizio dovrà:

- consegnare, ai competenti uffici prima della stipula del contratto, copia autentica delle assicurazioni di legge di cui al presente disciplinare e quelle relative al proprio personale e collaboratori e per la copertura di eventuali danni a terzi nell'esercizio di quanto richiesto dal presente disciplinare;
- inviare all'amministrazione i dati di sintesi relativi al monitoraggio del servizio ed alla verifica dell'applicazione delle condizioni contrattuali.
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Art. 16 - Riservatezza e diritti sui materiali.

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza. Inoltre il Professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del Committente che ne può disporre liberamente.

Art. 17 - Danni e responsabilità.

L'Affidatario solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. L'Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

Art. 18 - Garanzia definitiva

L'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, dovrà presentare una garanzia a titolo di "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo all'effettiva conclusione dell'incarico. Detta garanzia, dovrà essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell'oggetto, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è svincolata progressivamente (art. 103, co. 5, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito. Il residuo 20% (venti per cento) è svincolato a completamento delle prestazioni professionali in oggetto, a seguito dell'esito positivo del parere di conformità rilasciato dal COMMITTENTE.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il PROFESSIONISTA INCARICATO deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo P.E.C. dal COMMITTENTE.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'affidamento nei confronti dell'aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 19 - Coperture assicurative.

L'aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio professionale.

La polizza si estende alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1 comma 148 della Legge n. 124/2017.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura di rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00.

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, ad eccezione dei casi previsti dalla legge, a pena di nullità.

Art. 21 – Subappalto e avalimento.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni in materia di subappalto nonché dall'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e dagli atti di gara.

Per la liquidazione ai subappaltatori si fa riferimento alle disposizioni del Codice.

Ai sensi dell'art. 89, il progettista/studio/società si avvale del o.e. quale soggetto ausiliario che esegue direttamente il servizio/incarico di.....

L'ausiliaria e l'ausiliato sono responsabili in solido nei confronti della S.A. In relazione alle prestazioni oggetto del

contratto.

Art. 22 - Incompatibilità.

Per il Professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'Ordine professionale di appartenenza. Al riguardo il Professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il Committente. Il Professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 23 - Obblighi del professionista incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il PROFESSIONISTA INCARICATO è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3, L. n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio.

Il PROFESSIONISTA INCARICATO s'impegna alla puntuale osservanza delle norme ivi contenute in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari", sia nei rapporti economici con il COMMITTENTE che con gli eventuali collaboratori, prendendo atto altresì che la violazione delle predette disposizioni comporta la risoluzione del presente contratto, oltre alle altre sanzioni previste. A tale scopo ogni transazione economica derivante dal presente contratto deve essere identificata con il seguente CIG: _____ ed essere effettuata utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario o quelli comunicati al COMMITTENTE nei termini previsti, tramite bonifico bancario, salvo i casi previsti dall'art. 3, L. n. 136/2010 e s.m.i..

Qualora il PROFESSIONISTA INCARICATO, per le transazioni economiche derivanti e connesse al presente contratto, non si avvalga di banche o della società Poste Italiane S.p.a., il presente contratto è risolto di diritto.

Le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica secondo la normativa vigente.

Art. 24 – Clausola risolutiva espressa

Il contratto può essere risolto, di diritto, per grave inadempimento (art. 1456, Codice civile), senza previa diffida, nei seguenti casi:

- nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 15 (quindici) giorni;

In tale ipotesi, il COMMITTENTE s'intende libero da ogni impegno verso il PROFESSIONISTA INCARICATO inadempiente, senza che questi possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi

alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o, comunque, fatte salve dal COMMITTENTE medesimo.

Resta salvo quanto disposto all'articolo del presente atto relativo alla risoluzione e recesso del contratto.

Art. 25 – Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale.

Il COMMITTENTE si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto (art. 1454, Codice civile) mediante idoneo provvedimento, qualora il PROFESSIONISTA INCARICATO non abbia provveduto, in esito a formale diffida, nonché in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non viene riconosciuto al PROFESSIONISTA INCARICATO nessun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal COMMITTENTE in conseguenza dell'inadempimento.

Per quanto non disposto dal presente articolo fa fede l'art. 108, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 26 - Recesso

Il COMMITTENTE, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il PROFESSIONISTA INCARICATO ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento, calcolato sulla base di quanto concordato.

Il PROFESSIONISTA INCARICATO può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità deve dare conto al COMMITTENTE nella comunicazione scritta che deve pervenire al COMMITTENTE con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

In tal caso, il PROFESSIONISTA INCARICATO ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Per quanto non disposto dal presente articolo fa fede l'art. 109, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 27 - Controversie.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, vengono deferite alla decisione dell'Autorità giudiziaria competente che le parti concordemente dichiarano essere il Tribunale di Udine.

Art. 28 - Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Art. 29 – Modifiche contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 29 del DLn.4/2022, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n.25, al presente appalto si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106 comma 1 lett. a) primo periodo del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

Art. 30 - Spese contrattuali.

Saranno a carico dell'affidatario tutte le spese relative ai bolli, alla eventuale stipulazione e alla registrazione del contratto unitamente al Disciplinare d'incarico ed allegati alla produzione di copie e documenti, nonché dei bolli inerenti agli atti occorrenti, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

Il presente contratto è stipulato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, co. 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 31 - Obblighi di rispetto dei codici di comportamento e in materia di prevenzione della corruzione

Si estendono al professionista incaricato e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013, dal “Codice di comportamento” e dal “Piano di Prevenzione della corruzione” adottati dall'EDR di Udine.

Art. 32. – Clausola anti pantouflage

L'affidatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale di cui all'art. 53, co. 16 ter, D.lgs.165/2001 e s.m.i..

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal co. 1 sono nulli ed è fatto divieto all'affidatario, che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le Amministrazioni pubbliche per i successivi 3 (tre) anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 33 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dalle quali decorrono i termini, ovvero riguardanti l'esercizio di facoltà o doveri disciplinati dal contratto, sono eseguite da entrambe le parti esclusivamente per iscritto, a mezzo P.E.C.